



Istituto Comprensivo

"Devitofrancesco - Giovanni XXIII - Binetto"

Piazza Ugenti, 17 - 70025 Grumo Appula (BA) - Tel. fax. 080622005
cod. mecc. **BAIC883004** - C.F. **93437790723**
Sito web: <http://www.icgrumo.edu.it/>
codice univoco dell'ufficio, attribuito dall'Indice delle PA: **UFQ4M3**
mail: **baic883004@istruzione.it** - **baic883004@pec.istruzione.it**



Circolare n. 011

Grumo Appula, 25/09/2019

Al sigg. docenti
Ai sigg. genitori
Al personale ATA
e.p.c. Alla D.S.G.A

Oggetto: PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NELLA SCUOLA

Si fa riferimento alle Linee guida emanate dai Ministeri dell'istruzione e della Sanità il 25/11/2005, alla cui lettura completa si rimanda per la loro applicazione.

Non si prevede in generale la somministrazione di farmaci presso le scuole. In alcuni casi eccezionali, però, la frequenza scolastica può essere possibile solo se l'alunno può assumere un farmaco nelle ore di scuola. In questi casi, qualora la somministrazione del farmaco non presenti particolari difficoltà, la disponibilità del personale della scuola a farsi carico della somministrazione può risolvere il problema.

E' comunque utile fare riferimento al presente protocollo di cui si richiamano i punti operativi essenziali:

Regola generale: è vietata la somministrazione di farmaci, fatti salvi due casi particolari sotto descritti e sempre su formale autorizzazione del Dirigente scolastico

Caso 1: somministrazione di farmaci per terapia

Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di assistenza agli alunni al fine di tutelarne e il diritto allo studio, la salute e il benessere.

La famiglia fa richiesta al dirigente scolastico accompagnata da prescrizione medica specifica, con nome dell'alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di conservazione se sono necessarie procedure particolari (ad esempio conservazione a bassa temperatura, ecc.).

Il dirigente scolastico concorda con la famiglia orari e modalità (compreso luogo di conservazione e di somministrazione) in cui un familiare o suo delegato possa recarsi presso la scuola. Qualora sia impossibile ad un genitore o suo delegato recarsi a scuola, il Dirigente verifica se tra il personale vi sia qualcuno disponibile e con opportuna ed adeguata formazione. Qualora nessun insegnante sia disponibile o non vi siano persone formate, il Dirigente potrà interessare i servizi sanitari territoriali. Se anche questi non fossero disponibili, il Dirigente ne dà comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno.

Caso 2: ricorso a **farmaci salva-vita** in situazioni di emergenza

Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di gestione dell'emergenza come prevista dal TU 81/08 e normative correlate.

La famiglia segnala al Dirigente scolastico le eventuali situazioni in cui l'alunno necessita della somministrazione immediata di farmaci salva-vita. La richiesta è accompagnata da prescrizione medica specifica, con nome dell'alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di conservazione se sono necessarie procedure particolari (ad esempio conservazione a bassa temperatura, ecc.).

Il Dirigente scolastico organizza col Medico di base (pediatra) apposita riunione formativa con gli insegnanti interessati. E' necessario redigere apposito verbale, anche in forma sintetica, con firma dei partecipanti. Considerato che spetta al datore di lavoro individuare gli addetti all'emergenza e che il lavoratore incaricato non può rifiutare la nomina se non per grave e giustificato motivo, la somministrazione di farmaco salva-vita è obbligatoria e rientra nelle competenze relative alla gestione dell'emergenza. Chi avesse validi e documentati motivi per rifiutare tale incarico lo deve segnalare per iscritto al dirigente scolastico motivandone le ragioni.

RESPONSABILITA' DEI DOCENTI NELLA GESTIONE DELLA EMERGENZA A SCUOLA E NELL'ASSISTENZA DEL MINORE CON PATOLOGIE CRONICHE

L'insegnante nello svolgimento della sua attività assume certamente una POSIZIONE DI GARANZIA ed in particolare una posizione di protezione che è solitamente definita quale obbligo di VIGILANZA. Tale obbligo ha carattere generale ed assoluto e l'insegnante è tenuto ad osservarlo in ogni momento in cui l'alunno sia a lui affidato. Quindi l'insegnante, in considerazione del ruolo assunto, assume una posizione di garanzia (di sorveglianza) a tutela della integrità fisica dell'alunno. Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che la integrità fisica dell'alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza con riferimento a situazioni di pericolo esterne, non adeguatamente affrontate dagli insegnanti. Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi danno allo alunno l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l'obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori. La Corte di Cassazione ha affermato a tale proposito, per definire l'estensione del concetto di sorveglianza che

“La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica.” (Cass.sez.IV n.4883 del 32/03/1981).

Ma se è agevole la risposta nella ipotesi di pericolo per così dire esterno, non altrettanto agevole è la risposta nella ipotesi in cui il pericolo sia per così dire interno cioè riferito alla situazione di

malattia cronica dell' alunno. Ritengo quindi preferibile distinguere le situazioni e tentare di dare una risposta differenziata facendo particolare riferimento alla delineazione della estensione del dovere di sorveglianza in riferimento alla realizzazione dei fini cui essa è imposta.

1. ALUNNO CON PATOLOGIA CRONICA CHE RICHIEDE SOMMINISTRAZIONE CONTINUATIVA DI FARMACI SALVAVITA;
2. ALUNNO CON PATOLOGIA CRONICA PER IL QUALE INSORGE EMERGENZA
3. ALUNNO SANO PER IL QUALE SI VERIFICA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA

Tale semplificazione casistica può essere ridotta poi a due situazioni raggruppando la seconda e la terza in una unica ipotesi.

1. Gestione ordinaria di alunno affetto da malattia cronica;
2. Gestione della emergenza.

La prima ipotesi è quella per la quale è più difficile dare una risposta univoca e certamente condivisibile. Però se il dovere di vigilanza ha come obiettivo la realizzazione delle finalità istituzionali della Scuola e la somministrazione di farmaci è di certo funzionale alla realizzazione delle finalità scolastiche (adempimento dell'obbligo scolastico ed allo stesso tempo esercizio del diritto alla scuola) allora negli obblighi di vigilanza rientra anche la somministrazione di farmaci necessari ai bambini malati cronici per garantire così il loro accesso alla Scuola e realizzare così la finalità istituzionale della scuola stessa.

Naturalmente l'assunzione di tale incombenza va riequilibrata con particolari cautele quali:

1. dichiarazione scritta dei genitori con precisa indicazione del farmaco e della posologia;
2. conferma da parte del medico di base o del medico scolastico;
3. somministrazione di farmaci che, naturalmente, possa essere compiuta da soggetto diverso rispetto al medico od allo infermiere specializzato.

Ad identica conclusione si può pervenire servendosi delle norme del Codice Civile che regolano la responsabilità dell' insegnante. L'art. 2048 c.c. dispone che "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". In tale prospettiva la vigilanza ha come obiettivo impedire che gli alunni possano compiere atti dannosi nei confronti di terzi, loro coetanei o meno, nonché alle cose dell' Amministrazione o di terzi, ovvero che restino danneggiati da atti compiuti da loro coetanei o da altre persone o da fatti non umani o da loro stessi. Quindi scopo della vigilanza è anche la tutela della salute e della integrità fisica dell' alunno in sé. Se l'insegnante deve vigilare l'alunno per impedire che lo stesso possa riportare danni da sue condotte rischiose allora non si capisce perché non dovrebbe intervenire per impedire che la situazione di rischio, assolutamente prevedibile, derivi dalla mancata somministrazione ordinaria di farmaci

Di più agevole soluzione è la responsabilità e la gestione della emergenza. Quando si verifica un' emergenza prevedibile come potrebbe essere il caso di alunno con malattia cronica, sicuramente l'insegnante ha l'obbligo di intervenire e fronteggiare l'emergenza .

Nel caso in cui l' emergenza riguardi un alunno sano dovrà, invece, essere compiuta una valutazione secondo criteri di normale diligenza (la cosiddetta diligenza del pater familias) e quindi il giudizio di appropriatezza della risposta data dall' insegnante non terrà conto di competenze o conoscenze specifiche ma sarà parametrato alla conoscenza e diligenza media.

Quali conseguenze in caso di rifiuto di somministrazione del farmaco?

PENALE

Se è vero che l'obbligo di vigilanza contiene in sé anche l'obbligo di sostituirsi al genitore nella somministrazione ordinaria di un farmaco salvavita, allora il rifiuto di somministrazione, con possibile esposizione a pericolo della incolumità dell' alunno, potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. Tale reato punisce chi abbandona un minore di anni 14 o una persona incapace di provvedere a se stesso. Presupposto è che il soggetto agente abbia un obbligo giuridico di cura/custodia. Per abbandono si deve intendere UNA QUALSIASI AZIONE OD OMISSIONE CONTRASTANTE CON IL DOVERE GIURIDICO DI CURA (O DI CUSTODIA) DA CUI DERIVI UNO STATO DI PERICOLO, ANCHE SOLO POTENZIALE, PER LA INCOLUMITA' DELLA PERSONA AFFIDATA.

Tale reato è punito con maggiore severità se dall' abbandono derivi la morte od una lesione personale. Si tratta di delitto punito a titolo di dolo perciò la condotta di abbandono, cioè la omissione di custodia o cura, deve essere conosciuta e voluta in tutti i suoi aspetti costitutivi. Il possibile inquadramento giuridico sopra indicato riguarda solo il consapevole volontario rifiuto di somministrazione dei farmaci ma deve essere considerata anche l'ipotesi che il farmaco non venga somministrato per COLPA ma per negligenza, imprudenza od imperizia.

- NEGLIGENZA vuol dire contrasto con le regole sociali che stabiliscono la diligenza, in altre parole, come certe azioni devono essere svolte;
- IMPRUDENZA vuol dire contrasto con le regole sociali che vietano certe azioni o certe modalità di esse;
- IMPERIZIA vuol dire insufficienza della condotta rispetto a regole tecniche vevoli per tale condotta; In questi casi la valutazione della colpa dovrà commisurata al modello del pater familias, cioè all'uomo normale per conoscenze e competenza e non ad un modello di agente che tenga conto di competenze specifiche quali potrebbe essere il medico.

Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere qualificato come inadempimento dell' obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l'insegnante e la Scuola a forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art. 2048 Codice civile.

Comportamenti del personale

Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione.

È estremamente utile potersi avvalere di due persone:

- una persona per i contatti telefonici (docente o ATA): - chiama i genitori, - informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.

- una persona per la somministrazione: accudisce il bambino, somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l' apposito protocollo sanitario.

Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti supplenti o supplenti del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere informati del presente piano di intervento dai responsabili di plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia CAPOZZI



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(AA. NICOLA GOTTARDO)

**Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.**

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
I.C. "Devitofrancesco – Giovanni XXIII – Binetto"
- GRUMO APPULA -

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

I sottoscritti
genitori di
nat _ a il
residente a in via
frequentante la classe della scuola
sita ain Via/Piazza.....
essendo il minore affetto da
.....
.....

e constatata l'assoluta necessità, chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci come da allegata certificazione rilasciata in data dal Dr.

Si precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte del personale non sanitario e di cui si autorizza fin d'ora l'intervento.

I sottoscritti, inoltre, si assumono ogni responsabilità per il farmaco che portano a scuola e autorizzano gli insegnanti a somministrarlo escludendoli da qualsiasi responsabilità.

Acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone).

SI

NO

Firma dei genitori o chi esercita la patria potestà

.....

Numeri di telefono utili:

- Pediatra di libera scelta/Medico curante _____
- Genitori _____